

PAOLO TONINI - CARLOTTA CONTI

GUIDA  
ALLO STUDIO  
DEL  
PROCESSO  
PENALE

Aggiornata alla riforma  
Cartabia

*dodicesima edizione*

## INTRODUZIONE

Molti sono ormai i manuali che consentono di studiare in modo approfondito il diritto processuale penale vigente. La carenza, se mai, concerne gli studi sulle metodiche di insegnamento della materia. Tutto è affidato all'intuito personale del docente, che costruisce il proprio corso sulla base dell'esperienza che ha maturato in precedenza. Coloro che svolgono, o hanno svolto, attività forensi tendono ad arricchire con casi pratici le loro lezioni. Quanti provengono da severi studi teorici, storici o comparatistici, privilegiano la costruzione sistematica degli istituti e mettono in evidenza i principi che ispirano le norme. In ogni caso, il docente è portato naturalmente ad insegnare agli studenti *cosa* è il diritto processuale penale e non *come* deve essere studiata la materia.

Fin dall'inizio della nostra attività di docenti abbiamo cercato di completare l'esposizione della disciplina con gli strumenti offerti dalla rappresentazione grafica del diritto. Ci siamo accorti che le nuove tecniche informatiche potevano essere utilmente impiegate per la comprensione del diritto processuale penale.

Non ci riferiamo ai tradizionali schemi sinottici, che da tempo sono utilizzati in materia giuridica. Vengono comunemente citati, come esempi, quelli che sono contenuti nel volume di Ricca Barberis e che rimangono un *unicum* nella procedura civile (1). Il limite di quelle rappresentazioni grafiche, tuttavia, stava nell'espore un fenomeno giuridico soltanto nella sua dimensione statica. Gli schemi sintetizzavano i presupposti di un istituto o le condizioni di efficacia di una norma. Tutto ciò si accordava con la concezione teorica, allora imperante, secondo la quale il processo doveva essere ricostruito come un « rapporto giuridico ».

La novità degli studi di informatica (e, più in generale, delle discipline scientifiche) sta nell'aver utilizzato i diagrammi di flusso, che permettono di rappresentare graficamente un fenomeno nel suo aspetto dinamico.

Niente di meglio può esservi per espore il procedimento penale nei suoi passaggi temporalmente distinti; una schematizzazione ispirata ai diagrammi

---

(1) M. RICCA BARBERIS, *Diritto processuale civile esposto per tavole sinottiche*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 1937.

di flusso, infatti, scandisce le sequenze operative in una struttura simile ad un albero genealogico. Dal punto di vista teorico la nuova rappresentazione grafica si accorda con la più moderna concezione del « procedimento », inteso come serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di un provvedimento penale (2).

Sia ben chiaro: non intendiamo negare che oggetto dello studio universitario siano le norme del codice al fine di risalire ai principi generali del processo. Desideriamo soltanto ricordare che il procedimento penale è anche scansione dei tempi e sequenza di atti. Ciò costituisce il presupposto delle elaborazioni teoriche. Negli altri rami del diritto lo schema può, a volte, comportare una semplificazione della materia; così non avviene nelle materie processuali. L'oggetto di studio di questo ramo del diritto è peculiare e si presta ad essere rappresentato graficamente. Non è un caso che i primi tentativi in tal senso siano stati operati da un docente di diritto processuale civile.

Sta di fatto che abbiamo accettato la sfida. Si trattava di applicare al processo penale un nuovo metodo di insegnamento. Gli studenti che frequentavano i corsi universitari e i laureati che affrontavano gli esami e i concorsi *post lauream* sembravano apprezzare gli schemi che proponevamo.

Quali vantaggi sono apportati allo studio del processo penale dall'uso dei diagrammi di flusso? Il primo è di tipo scientifico. La rappresentazione grafica del diritto impone in modo assoluto la correttezza del metodo interpretativo. La materia deve essere trattata con i consueti strumenti di analisi e di sintesi, finché diventano chiari i collegamenti logici delle scansioni procedurali. In questa fase, i maggiori benefici sono apprezzati dal docente, che è invogliato a risolvere i dubbi interpretativi in modo da ottenere un meccanismo funzionante, quanto più chiaro e lineare possibile. Inoltre, la rappresentazione grafica consente di scoprire le lacune delle disposizioni di legge e le eventuali contraddizioni racchiuse nelle norme.

Il secondo vantaggio attiene alla didattica, e ciò per vari motivi. Non soltanto perché, come insegna l'esperienza, « un disegno vale più di mille parole ». Ma soprattutto perché un diagramma di flusso permette di ridurre notevolmente i tempi di apprendimento rispetto ai tradizionali metodi della lettura e dell'assimilazione del testo scritto. Certamente i predetti strumenti restano indispensabili e non possono essere eliminati. Tuttavia i tempi di comprensione si riducono e, soprattutto, i dubbi posti dal lettore trovano immediata risposta nella rappresentazione grafica che riassume la disciplina di interesse.

---

(2) G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1955, 49.

Ciò che viene in modo particolare apprezzato dagli allievi è la capacità di conservazione del ricordo: le tavole sinottiche attivano la memoria visiva e si aggiungono ai comuni strumenti di documentazione del pensiero. Tra l'altro, la distinzione tra i concetti, sulla quale si basa il ragionamento giuridico, è resa bene dagli schemi e stimola la interiorizzazione dei passaggi fondamentali della materia oggetto di studio.

Vi è anche un terzo vantaggio, che attiene però agli aspetti più propriamente operativi. I diagrammi di flusso permettono di regolare i comportamenti del personale che è chiamato ad applicare norme giuridiche. L'effetto è quello di ottenere, da parte degli operatori, quella uniformità di applicazione delle procedure che consente di gestire un'organizzazione complessa.

Infine, si può ipotizzare che la diffusione di queste tecniche di rappresentazione grafica possa essere utile alla « fabbrica delle leggi », poiché molte lacune del diritto sembrano essere dovute a disattenzioni del Parlamento. La scienza della legislazione, pur avendo avuto in passato illustri cultori in Italia, oggi non è studiata né insegnata nelle università ed è, purtroppo, poco praticata. Essa potrebbe ricevere una nuova linfa dalle modalità rappresentative della logica giuridica. Anche la predisposizione dei progetti di legge ne trarrebbe vantaggi.

Le conclusioni di queste righe derivano dalle premesse dalle quali siamo partiti. Il presente volume è particolarmente dedicato agli studenti. Non tanto a quelli dell'ateneo fiorentino, che hanno permesso gli esperimenti originari e che oggi accettano di buon grado la singolarità dell'insegnamento. Quanto, se mai, a quelli di altre università, che si trovano di fronte ad una materia in continua evoluzione.

Nella presente edizione si tiene conto della *riforma Cartabia*, come essa appare in base al d.lgs. n. 150 del 2022. La complessità della normativa introdotta ha richiesto un particolare sforzo di sintesi.

Firenze, 8 giugno 2023

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

**Parte Prima****EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE - LE FONTI**

## CAPITOLO I

## SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO

SOMMARIO: 1.1.1. Sistema inquisitorio e accusatorio. — 1.1.2. Struttura del processo penale. — 1.1.3. *Code d'instruction criminelle*, 1808 (processo per i “crimini”). — 1.1.4. Codice di procedura penale del 1930 - Delitti di competenza della corte d'assise e del tribunale.


**1.1.1. Sistema inquisitorio e accusatorio**


<i>Sistema inquisitorio</i>	<i>Sistema accusatorio</i>
1 – Il giudice inizia il processo d'ufficio	1 – Il processo inizia su richiesta di parte
2 – Il giudice ricerca le prove	2 – Le parti ricercano le prove
3 – Segreto	3 – Contraddittorio
4 – Scrittura	4 – Oralità
5 – Nessun limite all'ammissione delle prove	5 – Limiti all'ammissione delle prove
6 – Custodia preventiva in carcere	6 – Misure alternative alla custodia in carcere
7 – Impugnazioni	7 – Limiti alle impugnazioni

## 1.1.2. Struttura del processo penale

<i>Sistema inquisitorio</i>	<i>Sistema accusatorio</i>	<i>Sistema misto napoleonico</i>
Il giudice inquirente ricerca le prove e le assume in segreto; redige verbale	<i>L'accusatore</i> ricerca le prove in segreto: sono atti di parte non utilizzabili in dibattimento	<i>Istruzione prevalentemente inquisitoria.</i> Il giudice istruttore ricerca le prove e le assume in segreto. Il pubblico ministero formula l'atto di accusa
	Una <i>giuria</i> controlla la fondatezza dell'atto di accusa e rinvia a giudizio	Tre giudici di carriera controllano la fondatezza dell'atto di accusa e rinviando a giudizio
	Le prove sono assunte in dibattimento con esame incrociato. Un <i>giudice di carriera</i> dirige il dibattimento. Una ulteriore <i>giuria</i> decide con verdetto sulla base delle prove assunte in dibattimento	<i>Dibattimento prevalentemente accusatorio.</i> Il <i>presidente</i> (giudice di carriera) pone le domande ai testimoni. La <i>giuria</i> decide in base anche agli atti scritti di istruzione
Il giudice inquirente decide sulla base dei verbali		

### 1.1.3. *Code d'instruction criminelle*, 1808 (processo per i “crimini”)




**1.1.4. Codice di procedura penale del 1930 - Delitti di competenza della corte d'assise e del tribunale**

## CAPITOLO II IL PROCESSO PENALE DALLA COSTITUZIONE AL CODICE DEL 1988

SOMMARIO: 1.2.1. Il codice di procedura penale del 1988. — 1.2.2. I codici di procedura penale del 1930 e del 1988: principi generali. — 1.2.3. Fonti internazionali del diritto processuale penale.

### 1.2.1. Il codice di procedura penale del 1988



**1.2.2. I codici di procedura penale del 1930 e del 1988: principi generali**

<i>Codice del 1930</i>		<i>Codice del 1988</i>
<p>Il pubblico ministero ha i medesimi poteri coercitivi ed istruttori del giudice istruttore</p>	<p>Cumulo delle funzioni</p>	<p>Separazione delle funzioni processuali</p>
<p>Il giudice istruttore ha i medesimi poteri di iniziativa della parte pubblica: ricerca e assume le prove in segreto</p>		
<p>Le dichiarazioni assunte prima del dibattimento sono utilizzabili ai fini della decisione</p>	<p>Unità delle fasi del procedimento</p>	<p>Separazione delle fasi del procedimento: l'imputato può essere condannato soltanto in base a prove assunte nel pieno contraddittorio</p>



## Parte Seconda


### PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

#### CAPITOLO I


#### I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

SOMMARIO: 2.1.1. Fasi e gradi del procedimento. — 2.1.2. I soggetti del procedimento. — 2.1.3. Parti necessarie ed eventuali del processo penale. — 2.1.4. Soggetti e fasi del procedimento penale. — 2.1.5. Procedimento e processo penale nel rito ordinario. — 2.1.6. Giudici penali ordinari. — 2.1.7. Il giudice naturale. — 2.1.8. Imparzialità del giudice. — 2.1.9. Rimedi per evitare un giudice parziale. — 2.1.10. I distretti di corte d'appello. — 2.1.11. La competenza per materia. — 2.1.12. La cognizione del tribunale collegiale e monocratico. — 2.1.13. Aula della corte d'assise. — 2.1.14. Casi di connessione e di collegamento tra procedimenti. — 2.1.15. Sostituzione del magistrato del pubblico ministero. — 2.1.16. Riunione e separazione di procedimenti connessi. — 2.1.17. Inosservanza delle norme sulla attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica. — 2.1.18. Gli uffici del pubblico ministero. — 2.1.19. Pubblico ministero e potere politico. — 2.1.20. Rapporti tra uffici del pubblico ministero. — 2.1.21. L'avocazione. — 2.1.22. Polizia giudiziaria e di sicurezza. — 2.1.23. Dipendenza dall'autorità giudiziaria. — 2.1.24. Qualifiche di polizia giudiziaria e di sicurezza. — 2.1.25. Arma dei carabinieri. Qualifiche di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.). — 2.1.26. Indagato e informazione di garanzia (artt. 369 e 369-bis c.p.p.). — 2.1.27. Funzione del difensore nel processo penale. — 2.1.28. Rapporti difensore-cliente. — 2.1.29. Imputato e parte civile. I rapporti con il difensore. — 2.1.30. Danno cagionato dal reato. — 2.1.31. Dichiarazione di costituzione di parte civile (art. 78 c.p.p.). — 2.1.32. Le scelte del danneggiato dal reato. — 2.1.33. Rimessione del processo (legge 7 novembre 2002, n. 248). — 2.1.34. Questioni pregiudiziali. — 2.1.35. Imputato e testimone.


**2.1.1. Fasi e gradi del procedimento**




**2.1.2. I soggetti del procedimento**



**2.1.3. Parti necessarie ed eventuali del processo penale**



2.1.4. Soggetti e fasi del procedimento penale




Termine estratto capitolo

## CAPITOLO II


### GLI ATTI

SOMMARIO: 2.2.1. Atto e attività. — 2.2.2. Procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.). — 2.2.3. Documentazione degli atti. — 2.2.4. Notificazione. — 2.2.5. Traduzione; interprete. — 2.2.6. Atto e modello legale. — 2.2.7. Le nullità speciali e generali. — 2.2.8. Regime delle nullità. — 2.2.9. La rinnovazione degli atti nulli. — 2.2.10. I criteri per individuare il regime delle nullità. — 2.2.11. Prova illegittima e illecita. — 2.2.12. L'inutilizzabilità. — 2.2.13. La restituzione nel termine: ipotesi generale (art. 175, comma 1).

#### 2.2.1. Atto e attività




#### 2.2.2. Procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.)




## 2.2.3. Documentazione degli atti

in generale	nelle indagini preliminari
<p>1) verbale in <i>forma integrale</i> (134.2): stenotipia o scrittura manuale.</p> <p>2) verbale in <i>forma riassuntiva</i> (134.3) con riproduzione fonografica in dibattimento.</p> <p>3) verbale in forma riassuntiva <i>senza riproduzione fonografica</i> per contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione (140).</p> <p>4) <i>riproduzione audiovisiva</i> delle prove dichiarative acquisite in dibattimento (art. 510, co. 2-<i>bis</i>), nel giudizio abbreviato (art. 441, co. 1) e nell'incidente probatorio (art. 401, co. 5), salva contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.</p>	<p>1) PM (373.1) e polizia giudiziaria (357.2) redigono il verbale <i>in forma integrale</i> per atti specifici.</p> <p>2) PM (373.3) e polizia g. per i residui atti redigono verbale <i>in forma riassuntiva</i> (357.2).</p> <p>4) Documentazione mediante <i>riproduzione audiovisiva o fonografica</i>, salva contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico:</p> <p>a) delle dichiarazioni rese da persone minorenni, inferme di mente o in stato di particolare vulnerabilità (artt. 373, co. 2-<i>quater</i> e 357, co. 3-<i>ter</i>);</p> <p>b) documentazione mediante <i>riproduzione audiovisiva</i> o quanto meno <i>fonografica</i> degli interrogatori degli indagati (art. 373, co. 2-<i>bis</i>);</p> <p>c) riproduzione <i>fonografica</i> a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della p.g., quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407, co. 2 lett. a, oppure quando la persona chiamata a rendere dichiarazioni ne faccia richiesta (art. 357, co. 3-<i>bis</i>).</p> <p>5) la p.g. deve sempre dare avviso al possibile testimone che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, egli ha la facoltà di ottenere, se ne fa richiesta, che le sue dichiarazioni siano documentate mediante <i>riproduzione fonografica</i> (art. 351, co. 1-<i>quater</i>);</p> <p>- si procede analogamente quando ad assumere le informazioni dalla persona informata sui fatti è il pubblico ministero (v. 373, co. 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i> e 362, co. 1-<i>quater</i>).</p> <p>6) <i>documentazione integrale a pena di inutilizzabilità</i>, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva quando l'interrogatorio di persona <i>in stato di detenzione</i> è svolto <i>fuori udienza</i> (141-<i>bis</i>).</p> <p>7) se gli atti sono a <i>contenuto semplice o di limitata rilevanza</i> è fatta "annotazione" dalla polizia giudiziaria (es. pedinamento) (357.1; 115 att.) o dal PM (373.3; 119 att.).</p>

**2.2.4. Notificazione**



**Traduzione; interprete**




## CAPITOLO III


### PRINCIPI GENERALI SULLA PROVA

SOMMARIO: 2.3.1. La sentenza. — 2.3.2. Il procedimento probatorio. — 2.3.3. Il ragionamento inferenziale: prova e indizio. — 2.3.4. Massima di esperienza: elaborazione ed applicazione. — 2.3.5. L'onere della prova. — 2.3.6. Sistemi probatori. — 2.3.7. Processo civile e processo penale. — 2.3.8. La prova rappresentativa. — 2.3.9. Fatto storico e fattispecie incriminatrice.

#### 2.3.1. La sentenza



### 2.3.2. Il procedimento probatorio




### 2.3.3. Il ragionamento inferenziale: prova e indizio

<i>Prova rappresentativa</i>	<i>Indizio o prova critica (192.2 c.p.p.)</i>
Fatto noto: rappresentazione di un fatto da provare ↓ Valutazione di credibilità e di attendibilità ↓ Fatto storico ricostruito	Fatto provato: è la circostanza indiziante ↓ Massima di esperienza o legge scientifica ↓ Fatto storico ricostruito


### 2.3.4. Massima di esperienza: elaborazione ed applicazione

#### A. Elaborazione con il ragionamento induttivo: da casi particolari si ricava una regola



#### B. Applicazione con il ragionamento deduttivo: al caso particolare si applica la regola






## CAPITOLO IV

### I MEZZI DI PROVA

SOMMARIO: 2.4.1. Mezzi di prova atipici. — 2.4.2. Tipologia degli imputati dichiaranti. — 2.4.3. Il documento tradizionale ed informatico. — 2.4.4. Il privilegio contro l'autoincriminazione (art. 198, comma 2 c.p.p.). — 2.4.5. Il testimone prossimo congiunto dell'imputato. — 2.4.6. Quadro dei gradi di parentela e di affinità rilevanti ai fini della nozione di prossimo congiunto dell'imputato (art. 307, comma 4 c.p.). — 2.4.7. La testimonianza indiretta. — 2.4.8. Esempi di testimonianza indiretta. — 2.4.9. Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria (art. 195, comma 4 c.p.p.). — 2.4.10. Incompatibilità a testimoniare dell'imputato connesso o collegato (art. 197 c.p.p.). — 2.4.11. Il segreto professionale e d'ufficio. — 2.4.12. Collaboratore di giustizia (decreto-legge n. 8 del 1991 e legge n. 38 del 2006). — 2.4.13. Perizia e consulenza tecnica. — 2.4.14. Distinzione tra documento (art. 234 c.p.p.) e documentazione (art. 134 c.p.p.). — 2.4.15. Il documento anonimo. — 2.4.16. L'uso dibattimentale degli atti di altri procedimenti (art. 238). — 2.4.17. Psicologia della testimonianza e Scuole penali-stiche. — 2.4.18. Dichiarazioni autoincriminanti rese dal testimone. — 2.4.19. Documenti illegali.

2.4.1. Mezzi di prova atipici



2.4.2. Tipologia degli imputati dichiaranti

Esame dell'imputato	Esame dell'imputato connesso o collegato		Esame del testimone assistito	
imputato nel proprio processo (208, 209) — non ha l'obbligo di presentarsi; può chiedere o consentire all'esame (208)	(1) imputato concorrente (con processo pendente; 12.a e 210 co. 1-5)	(2) imputato connesso teleologicamente (12.c) o collegato (371.2.b) che non ha reso dichiarazioni sul fatto altrui (210 co. 6)	(3) imputato connesso teleologicamente (12.c) o collegato (371 co. 2, b) con processo pendente, che ha reso dichiarazioni sul fatto altrui (197-bis co. 2)	(4) imputato connesso o collegato (197-bis co. 1) con sentenza irrevocabile  N.B. gli imputati assolti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste sono esaminati senza l'assistenza di un difensore e senza necessità di riscontri esterni
— ha diritto al silenzio; ma, se rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale (209 co. 2)	— hanno l'obbligo di presentarsi (210 co. 2); — sono assistiti dal difensore di fiducia o d'ufficio (210 co. 3; 197-bis co. 3); — le loro dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (192 co. 3 e 4; 197-bis co. 6)			
— ha diritto al silenzio; ma, se rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale (209 co. 2)	— è avvisato che ha la facoltà di non rispondere (210.4)	— è avvisato (64 co. 3, c) che, se renderà dichiarazioni su fatti altrui, sarà testimone su tali fatti, salvo le incompatibilità ex 197	— deve dire la verità sul fatto altrui già dichiarato — non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui procede nei suoi confronti (197-bis co. 4)	— ha l'obbligo di rispondere secondo verità su fatti altrui e propri — non può essere obbligato a deporre sui fatti attinenti al proprio giudizio di condanna se aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione (197-bis co. 4)
— le dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (197-bis co. 5)				

### 2.4.3. Il documento tradizionale e informatico

1. fatto rappresentato

2. rappresentazione: è il modo con cui il fatto è reso conoscibile da terze persone; e cioè mediante parole, immagini, suoni

3. incorporamento: è l'operazione mediante la quale la rappresentazione è fissata su una base materiale

*Metodo analogico:*  
la rappresentazione è incorporata su una base materiale mediante grandezze fisiche variabili con continuità.

L'incorporamento è materiale nel senso che la rappresentazione esiste soltanto unitamente al supporto fisico sul quale è incorporata

*Il documento tradizionale*  
è quella rappresentazione di un fatto che è incorporata su una base materiale con un metodo analogico: es. diario scritto su un quaderno; registrazione magnetofonica

*Metodo digitale:*  
la rappresentazione è incorporata su una base materiale mediante grandezze fisiche variabili con continuità. (es. numeri binari: 0 e 1).

L'incorporamento è dematerializzato nel senso che la rappresentazione esiste indifferentemente dal tipo di supporto fisico sul quale il dato informatico è incorporato (*hard disk* o *pen drive*), anche se richiede comunque l'incorporamento su una base materiale perché possa esistere

*Il documento informatico*  
è quella rappresentazione di un fatto che è incorporata su una base materiale con un metodo digitale (es. lettera incorporata su un file di testo)

4. base materiale: è l'oggetto fisico sul quale è incorporata la rappresentazione.

Termine estratto capitolo